

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 542 del 03 maggio 2021

Oggetto: Rideterminazione del tetto di spesa del personale degli enti del SSR, a decorrere dall'esercizio 2021, ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019; ripartizione tra i medesimi enti del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 178/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente della posizione di funzione Risorse umane e formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16- *bis* della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della posizione di funzione Risorse umane e formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta";

DELIBERA

1. di rideterminare provvisoriamente, in applicazione dell' art. 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019 n. 60 come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge n. 26 febbraio 2021, n. 21, il tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, a decorrere dall'esercizio 2021, nei termini seguenti (cifre espresse in migliaia di €):

Ente	Costo personale anno 2004	Tetto 2004 - 1,4%	Tetto del personale ex DGR 82/2019	Tetto del personale ex DGR 115/2020	Tetto del personale ex DGR 1261/2020	Nuovo tetto di spesa del personale
ASUR	636.680	627.766	610.279	612.495	615.364	617.154
AOU Osp. Riuniti AN	142.548	140.552	156.700	156.700	157.700	158.050
AO Marche Nord	94.638	93.313	95.100	95.100	95.800	96.020
INRCA	57.249	56.448	56.000	56.000	56.300	56.375
Totale	931.115	918.079	918.079	920.295	925.164	927.599



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. di rivalutare la definizione di cui sopra in caso di più ampia disponibilità, in seguito alla definizione dell'incremento del Fondo sanitario nazionale 2021 rispetto all'esercizio precedente;
3. di ripartire tra gli enti del Servizio sanitario regionale un importo di € 28.196.800 previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale tetto di spesa applicabile all'esercizio 2021 per le misure di potenziamento del personale disciplinate dagli artt. 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 negli importi di seguito esposti:
 - ASUR Marche € 19.646.806
 - AOU Ospedali Riuniti di Ancona € 4.400.000
 - AO Ospedali Riuniti Marche Nord € 2.500.000
 - INRCA € 1.650.000
4. di precisare che tale disponibilità rientra nel bilancio degli enti del SSR nei limiti dell'autorizzazione del bilancio preventivo per l'anno 2021 di cui alla DGR n. 1703 del 31 dicembre 2020 e sopravvenienti modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi, motivazione ed esito dell'istruttoria

1. Rideterminazione del tetto di spesa del personale degli enti del SSR

L' art. 3, comma 2 lett. c) punto 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 prevede che la Giunta regionale impartisca direttive vincolanti ai direttori generali, con particolare riguardo al controllo della spesa e ai limiti relativi alla stipula di contratti di dirigenti a tempo determinato nonché al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.

L' art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009 , n. 191 (legge finanziaria 2010), nel definire il quadro economico di compatibilità entro il quale devono essere programmate le assunzioni di personale, a valere sul triennio 2010-2012 ha stabilito quale tetto di spesa corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.

L' art. 17, commi 3 e 3- bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall' art. 1, comma 584 lett. b) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall' art. 1 comma 454 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha previsto che le disposizioni di cui all' art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicassero in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 introducendo un correttivo correlato all'equilibrio economico e a un percorso di riduzione graduale della spesa.

In tale contesto normativo la Giunta regionale, considerato che i vincoli imposti agli enti del SSR non risultavano più coerenti con gli incrementi del costo del personale verificatisi successivamente all'annualità 2004 a seguito delle modifiche intervenute rispetto agli ambiti di attività degli enti medesimi e che il Tavolo degli adempimenti previsto dall' art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 verifica il rispetto del vincolo di spesa del personale a livello regionale, con deliberazione n. 82 del 28 gennaio 2019 ha rideterminato il tetto del personale degli enti del SSR.

Successivamente, l' art. 11 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 , come modificato dal decreto- legge 26 ottobre 2019 , n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto quanto segue:

«1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell' ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell' anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell' Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall' articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell' incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all' esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell' erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un' ulteriore variazione del 5 per cento dell' incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all' anno precedente, fermo restando il rispetto dell' equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l' invarianza del valore medio pro-capite, riferito all' anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall' anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all' adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 , e con l' articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

In applicazione della normativa sopra riportata , per incrementare in modo stabile il tetto di spesa del personale e quindi la relativa capacità di spesa degli enti del SSR, ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto dell' equilibrio economico, con deliberazione n. 115 del 10 febbraio 2020 la Giunta regionale ha rideterminato il tetto di spesa del personale degli enti medesimi a decorrere dall' annualità 2019, con un incremento del limite dell' ASUR di € 2.216.000 , finalizzato allo sviluppo dei Servizi di prevenzione e tutela della Salute, alle reti territoriali, al riordino della Medicina generale.

Al fine di proseguire il percorso di incremento stabile del tetto di spesa del personale per l' annualità 2020 sempre in applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 11 comma del d.l. n. 35/2019 , ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto dell' equilibrio economico, con DGR n. 1261 del 5 agosto 2020 si è proceduto all' incremento del valore del tetto di spesa del personale degli enti del SSR.

Il provvedimento, in particolare, ha assegnato all' ASUR l' obiettivo di potenziare i Servizi di prevenzione e tutela della salute e al' AOU Ospedali Riuniti di Ancona l' attivazione di due posti letto di *day hospital* e di due posti letto di degenza ordinaria aggiuntivi presso l' Unità spinale dell' Azienda medesima al fine di raggiungere un totale di dieci posti letto , in attuazione del Piano sociosanitario 2020-2022 e della delibera dell' Assemblea legislativa n. 107/2020, unitamente alla garanzia di continuità della funzione di assistenza diabetologica in età pediatrica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Da ultimo, l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha differito al 2022 il termine di applicazione della norma di cui all' art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 35/2019 che correla l' incremento del tetto di spesa all' adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In tale contesto, ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto dell' equilibrio economico, sentito il Servizio Risorse finanziarie e bilancio, si ritiene ~~via~~ prudentiale di procedere all'incremento del tetto di spesa assumendo quale termine di riferimento il valore corrispondente al 5 % del ~~h~~incremento del Fondo sanitario regionale 2020 rispetto all' esercizio precedente, che risulta pari a € 2.435.000.

Gli incrementi sono stati quindi definiti con gli obiettivi di cui sopra a partire dal peso percentuale del tetto del personale assegnato agli enti con DGR n. 1261/2020:

- ASUR: 66,55%;
- AOU Ospedali Riuniti Ancona: 17,03%;
- AO Marche Nord: 10,33%;
- INRCA: 6,09%;

corretto con assegnazione all'ASUR di una maggiorazione con finalità perequativa rispetto al tetto originario, tenuto conto dei trasferimenti di funzione.

L'esito del riparto è il seguente:

Ente	Costo personale anno 2004	Tetto 2004 - 1,4%	Tetto del personale ex DGR 82/2019	Tetto del personale ex DGR 115/2020	Tetto del personale ex DGR 1261/2020	Nuovo tetto di spesa del personale
ASUR	636.680	627.766	610.279	612.495	615.364	617.154
AOU Osp. Riuniti AN	142.548	140.552	156.700	156.700	157.700	158.050
AO Marche Nord	94.638	93.313	95.100	95.100	95.800	96.020
INRCA	57.249	56.448	56.000	56.000	56.300	56.375
Totale	931.115	918.079	918.079	920.295	925.164	927.599

In seguito a definizione del valore dell'incremento del Fondo sanitario nazionale assegnato per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020, la determinazione di cui al presente provvedimento potrà essere oggetto di ampliamento.

L'incremento del tetto di spesa rientra nei bilanci aziendali nei limiti dell' autorizzazione del bilancio preventivo per l'anno 2021 di cui alla DGR n. 1703 del 31 dicembre 2020.

Gli enti del SSR sono tenuti ad attivare le previste relazioni sindacali ai fini della definizione delle politiche occupazionali nei limiti delle risorse stabilite nella tabella di cui sopra.

A livello regionale è attivato presso il Servizio Sanità un tavolo di monitoraggio con gli enti del SSR e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto le politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall' applicazione del d.m.n. 70/2015 e al fabbisogno dei servizi del territorio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, gli enti del SSR trasmetteranno, su richiesta del Servizio Sanità e nei tempi ivi previsti, la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento AG).

In caso di scostamento, l'ente interessato adotta in tempo utile tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa.

Azioni di riorganizzazione delle attività degli enti del SSR e/o disposizioni degli organi competenti potranno comportare la revisione dei tetti sopra stabiliti.

2. Ripartizione tra gli enti del SSR del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 178/2020

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza, gli artt. 2 bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno previsto l'assegnazione alle regioni di risorse specificamente finalizzate al potenziamento del personale.

Per le medesime esigenze, l'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 consente agli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dalle succitate disposizioni anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti in base alle norme medesime, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa indicati per ciascuna regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla legge di cui trattasi.

L'importo stabilito per la regione Marche è pari a € 28.196.806.

Si rende pertanto necessario ripartire tale limite di spesa fra gli enti del Servizio sanitario regionale, assumendo quale criterio la percentuale di riparto del tetto di spesa del personale, come definito con DGR n. 1261 del 5 agosto 2020 – corretta con incremento a favore dell'ASUR in considerazione della garanzia di risposta all'emergenza nel lungo periodo assicurata su tutto il territorio regionale – con il seguente esito:

- ASUR Marche	€ 19.646.806
- AOU Ospedali Riuniti di Ancona	€ 4.400.000
- AO Ospedali Riuniti Marche Nord	€ 2.500.000
- INRCA	€ 1.650.000

I riparti su esposti sono stati oggetto di esame da parte delle direzioni generali degli enti del SSR in data 12 e 15 aprile 2021.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In data 23 aprile 2021 le organizzazioni sindacali delle aree del comparto e della dirigenza sono state informate del contenuto della direttiva.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione nei termini di cui al dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Angela Zanello

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
Angela Zanello

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
Lucia Di Furia

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

542.pdf - 67A60FF9F91BE7A883086A887522CFC7A65FD9B2E3986B6105612905C20E2242

